



Provincia di
Bergamo

Settore Pianificazione e Sviluppo

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387288

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo,
Prot. -07.04

Spett.le
COMUNE COSTA VOLPINO

p.c. Servizio Ambiente e Paesaggio

Oggetto: Riconvocazione conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP, finalizzato alla “Costruzione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi - Soc. DU.ECO srl” in Variante al PGT vigente del Comune di COSTA VOLPINO, mediante procedimento ex Art.8 DPR 160/10”.
Contributi ed osservazioni.

Con riferimento alle Vs. note pervenute al prot. provinciale in data 05/12/2024 n.83084, 09/12/2024 n.83585 e 19/12/2024 n.86442, relative alla riconvocazione della conferenza per la Verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP finalizzato alla “Costruzione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi - **Impresa DU.ECO**” in Variante al PGT vigente del Comune di Costa Volpino, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di Ente territorialmente interessato ed avendo analizzato le **integrazioni** apportate ai documenti pubblicati sul sito “SIVAS”, si ritiene opportuno anticipare alcuni contributi relativi ai materiali messi a disposizione.

Dalla lettura del Verbale della *prima* conferenza di “**Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS**” del 26/11/2024, si apprende che le due Autorità procedente e competente, viste le osservazioni pervenute, hanno ritenuto di integrare la documentazione pubblicata su SIVAS, rimandando la conclusione del procedimento ad una *seconda* conferenza. Secondo quanto dichiarato nello stesso Verbale, i documenti integrativi pubblicati in data 18/12/2024, sono volti alla “**dimostrazione della riduzione dell’areale classificato nel PGT vigente ad Ambiti Agricoli Strategici (AAS) e con la precisazione della superficie comportante nuovo consumo suolo ai sensi della LR 31/2014 s.m.i., lo studio viabilistico, la relazione di invarianza idraulica, l’asseverazione geologica, il modulo di Screening per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale (Vinca).**”

In aggiunta a quanto già espresso dallo scrivente Ente con precedente nota del 20/11/2024 prot.prov.77704, rilasciato in fase di *prima* conferenza del 26/11/2024 per la Verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di SUAP in esame, si comunica quanto segue.

Dalla lettura del RP integrato, in merito all’interferenza dell’area di sosta/deposito con la **Rete Ecologica Regionale (RER) e Provinciale (REP)**, ed in particolare con il *corridoio regionale primario ad alta antropizzazione “Fiume Oglio”* e con gli “*elementi di primo livello della RER/REP*”, si evince che la proposta progettuale è stata integrata con **ulteriori misure di mitigazione ambientale**, prevedendo fasce arboree-arbustive anche sui lati sud ed ovest del parcheggio, a confine con i campi agricoli, al fine di garantire la connettività ecologica fra gli spazi aperti e naturali che costituiscono ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale. Tali fasce saranno realizzate con “*specie autoctone coerenti con il contesto e riconducibili alla tipologia dell’orno-ostrieto, al fine di garantire sia una funzione ecologica di rinaturalizzazione del territorio, che una funzione mitigativa dell’impatto visivo del nuovo parcheggio*”.

Tale scelta progettuale, recepisce le osservazioni precedentemente espresse dallo scrivente Servizio, in quanto volta ad implementare la dotazione vegetazionale della nuova area di sosta/deposito e a mitigare maggiormente l’impatto sul territorio agricolo circostante.

Dalla verifica si apprende inoltre che si è provveduto ad integrare la proposta progettuale, con lo specifico modulo per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale (Allegato E della DGR 4488/2021 e s.m.i.), come richiesto nel precedente contributo VAS. dal momento che ricade tra i piani pre-valutati dalla Regione Lombardia e pertanto non necessita di Screening di incidenza specifico.

Il Servizio Ambiente e Paesaggio, con proprio parere, dichiara quanto segue.

“Preso visione delle integrazioni documentali presentate dal Comune di Costa Volpino, si rileva che le misure di mitigazione sono state implementate recependo le indicazioni formulate dallo scrivente Servizio con parere del 07.11.2024. Si prende atto che è stato compilato il modulo per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale (Allegato E alla DGR 4488/2021 e s.m.i.), dando conto dell’implementazione di misure di mitigazione atte a garantire la connettività ecologica, in considerazione della parziale interferenza con elementi primari della RER”.

In riferimento al tema del **Consumo di Suolo libero**, il RP integrato specifica che la ST complessiva dell’ambito oggetto di SUAP è pari a 9.155 mq, a destinazione *produttivo esistente* (P1).

Per una maggiore chiarezza dei contenuti progettuali proposti, si chiede di specificare nel RP con un adeguato estratto planivolumetrico e più in generale nelle tavole progettuali, la dislocazione delle superfici destinate all’area di sosta e quelle destinate al *verde di mitigazione* pari a 2.150 mq.

Ai sensi dei Criteri del PTR integrato alla LR 31/2014 s.m.i., la proposta progettuale volta a trasformare superficie *agricola*, in superficie *urbanizzabile* a destinazione d’uso **“produttivo esistente”**, comporta pertanto **nuovo consumo di suolo agricolo**. Quindi la rispettiva ST d’ambito (9.155 mq), verrà computata nel bilancio provinciale.

In merito alla destinazione urbanistica dell’area di sosta/deposito in esame, si chiede di individuare nella cartografia del PdR, la perimetrazione dell’ambito di Variante con specifica simbologia o numerazione (SUAP n...), al fine di evidenziare che lo stesso ambito non presenta alcuna capacità edificatoria, diversamente dal comparto produttivo esistente della Soc. DU.ECO. Come già espresso, trattandosi di un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio, **la rappresentazione dell’area dovrà avere una grafica puntuale con gli indici previsti dal Permesso di Costruire oggetto di SUAP e non potrà assumere gli indici generici del tessuto produttivo. Si ricorda che è necessario prevedere norme che possano valere solo all’interno dell’area perimetrata come “SUAP”**. Altrimenti si tratterebbe di una variante parziale al PGT con ciò che proceduralmente comporta.

Appurato che l’area in esame non ricade negli *Ambiti Agricoli Strategici* (AAS) inizialmente definiti dal P.T.C.P., ma risulta inserita negli **Ambiti Agricoli Strategici del vigente PGT (2021)** si rileva quanto segue:

- La Tavola 4/BIS del **DdP vigente**, riporta la *Proposta di ripermimetrazione gli Ambiti Agricoli Strategici* previsti del PGT, ricomprendendo l’ambito oggetto di SUAP in esame.
- La Tav.17 del **PdR vigente** riporta la perimetrazione degli *Ambiti Agricoli Strategici*, ricomprendendo anche in tal caso, l’ambito in esame.

Dal RP si apprende che, l’attuazione della trasformazione, determinerebbe una riduzione percentuale dell’estensione degli stessi AAS del PGT vigente, quantificata pari allo 0,0027%.

Pur rilevando la contraddittorietà rispetto a quanto definito nella pianificazione comunale del PGT vigente (2021) in adeguamento al PTCP/PTR (quest’ultimo l’aveva definito *spazio aperto di transizione-SAT*), una qualità del suolo agricolo interessato con un grado **“alto”** (Rif. Studio Agronomico del PGT_Tav.5 *Carta del Consumo di Suolo - Elementi di Qualità dei Suoli Liberi*) ed una rilevanza strategica per l’intero contesto rurale di riferimento, tanto da richiedere un ampliamento agli AAS del piano provinciale, si prende atto della scelta intrapresa ricordando in ogni caso quanto disposto dal **Titolo 5 “Ambiti Agricoli di interesse Strategico” - art.23 comma 7 delle RP del PTCP**: **“(…), tali aree non assumono la qualifica di AAS laddove siano interessate da previsioni di opere pubbliche o convenzionate e infrastrutture, attività, impianti e servizi, la cui realizzazione è ammessa dal quadro dispositivo sovraordinato anche in deroga alla disciplina degli strumenti urbanistici vigenti.**

Dagli esiti dello Studio Viabilistico si richiama inoltre quanto dichiarato:

“L’ampliamento della sezione di Via Santa Martina, in corrispondenza della nuova area di sosta, garantirà, oltre ad un accesso più agevole ai mezzi pesanti della ditta stessa, una maggior sicurezza nella fruizione di tale strada, favorendone l’eventuale futura riqualificazione nell’ottica di un ripensamento della viabilità comunale. Si ribadisce, infine, come l’intervento di creazione di nuova area privata di sosta, possa migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici destinati alla sosta nell’area produttiva, garantendo il pieno utilizzo degli stalli esistenti.”

Il Servizio Viabilità, prendendo atto degli esiti dello Studio di cui sopra, con proprio parere, non evidenzia alcuna osservazione.

Con riferimento al parere rilasciato dal Servizio Risorse Idriche e Scarichi, si richiama quanto segue.

“Considerato che dalla documentazione visionata, è emerso che la permeabilità del suolo è definita medio-alta e che la quota della falda è compresa fra – 3 m e – 5 m dal p.c., si ritiene opportuno che nella progettazione dei sistemi disperdenti delle acque meteoriche, in relazione a quanto disposto dall’art. 113 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. (vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee), si tenga conto del livello piezometrico della falda presente nell’area oggetto d’intervento al fine di evitare che lo scarico delle acque meteoriche intercetti la falda sotterranea. A tal proposito si ritiene auspicabile il riutilizzo delle acque meteoriche (innaffio, recupero nelle linee duali ecc) e l’adozione di sistemi di infiltrazione nel suolo, realizzati in modo che possa essere garantito un franco di almeno 1 metro fra il fondo del sistema disperdente e il livello di massima escursione della falda”.

Il Servizio AUA, non evidenzia alcuna ulteriore osservazione.

Premesso quanto sopra, il contributo della Provincia nel procedimento di cui trattasi, è diretto ad evidenziare all’Autorità Competente che dovrà esprimersi in merito alla assogettabilità o meno alla procedura di VAS quanto segue:

- non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche.
- non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
- la variante è ammessa dalla LR 31/2014 s.m.i.;
- la modifica degli AAS nel PGT, si riflette sul PdR vigente;
- trattandosi di una procedura di natura eccezionale e derogatoria, spetta al Responsabile del procedimento verificare, in modo oggettivo e rigoroso, la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicabilità della procedura semplificata di variante allo strumento urbanistico.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Immacolata Gravallesse

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005
e norme collegate

*Istruttore tecnico referente per la pratica:
Dott. Pianificatore Terr. Crespi Chiara – tel. 035/387338*